

Aggiornamento circolazione crediti

 **Partner**
24ORE


- Cessione dei crediti
- Quarta cessione
- Banche e Bonus edilizi
- Valutazione della diligenza
- Controlli preventivi


27 settembre 2022

www.archeconsulting.it


<https://www.linkedin.com/in/jmachnitz/>

Dopo la stretta iniziale, con il 2022 i crediti da bonus edilizi potevano essere ceduti solo una volta.





Il primo beneficiario dei lavori, può cedere ancora a chiunque, così come il fornitore che ha concesso lo 'sconto in fattura', perchè il passaggio tra detrazione del committente e credito d'imposta dell'esecutore, non è considerata cessione, quindi il trasferimento tra Fornitore e Terzi è ancora una "prima cessione".





Il destinatario della "prima cessione" ha comunque facoltà di utilizzare il credito tramite compensazione, o attivare una "seconda cessione" (dal gg 10 del mese succ. alla comunicazione), da effettuare però solo a:

- Banche
- Intermediari finanziari
- Società appartenenti a gruppo bancario, quindi imprese di assicurazione operanti in Italia




Ad oggi, anche quest'ultimo soggetto può effettuare una ulteriore cessione in ambiente vigilato.


Per effetto del Decreto Aiuti, sia il primo che il secondo soggetto, possono trasferire credito anche ai 'non vigilati' (la quarta cessione)

NB: Inizialmente la normativa prevedeva una responsabilità solidale degli acquirenti, dunque risultava importante definire il "livello di diligenza" per questo tipo di cessione.

Avere una p.iva non implica avere particolari conoscenze su procedure di verifica riguardanti il cedente.



Il Decreto aiuti elimina il vincolo che la "quarta cessione" possa avvenire dalle Banche solo dopo aver esaurito le cessioni possibili; introducendo tra i cessionari, anche le società appartenenti a gruppo bancario, prevedendo la cessione a favore di "clienti professionali privati" che abbiano stipulato contratti di conto corrente con la banca stessa, senza facoltà di ulteriore cessione.





I destinatari della "quarta cessione" sono:



- Soggetti diversi da consumatori/utenti => quindi tutti i soggetti con p.iva, (ampliando così le potenziali controparti, fermo restando che siano correntisti della banca cedente, che non cedano ulteriormente il credito e che l'acquirente dev'esser sicuro di aver la capienza necessaria per compensare annualmente i crediti acquistati.)

Queste novità si applicano anche a cessioni o sconti in fattura comunicati all'AE prima dell'entrata in vigore del Decreto Aiuti.


La norma si applica a:

Bonus minori


Superbonus

Sono esclusi:

- Bonus verde
- Bonus mobili
- Bonus casa




I nuovi codici tributo distinguono non solo i vari interventi, ma anche il tipo d'intervento del beneficiario. Questo è propedeutico ad un'altra innovazione introdotta dal DL 13/2022 (confermata nel DL 4/2022), riguardante il divieto di cessioni parziali, successive alla prima comunicazione all'AdE del beneficiario, valide a partire dall'invio delle stesse al 1° maggio 2022.




Responsabilità solidale solo per dolo o colpa grave:

Si ha tra cedente e cessionario nel superbonus.


Limitazione applicabile solo ai crediti per i quali son stati acquisiti:
(nel rispetto della legge)





La norma prevede anche uno "scudo" per i crediti passati, fermi causa responsabilità solidale.

Per i crediti sorti prima degli obblighi (del Nov. 2021) di acquisizione dei visti di conformità, asseverazioni e attestazioni sui soggetti diversi dalle banche, intermediari ed assicurazioni, ma che coincidono col fornitore, la responsabilità solidale riguarderà solo casi di dolo o colpa grave, acquisendo comunque documenti di asseverazione "ora per allora".





La normativa, ad oggi, fornisce garanzie per evitare comportamenti di abuso, grazie all'attività di certificazione svolta dai commercialisti che appongono i visti di conformità su comunicazioni riguardanti la "cessione del credito" o "sconto in fattura".




Da un'indagine svolta nelle 11 banche su cui ruota il mercato della cessione dei crediti, risulta che:

a) La capienza fiscale delle banche ha raggiunto il suo limite.


b) La capacità fiscale di ogni banca, si stima sia di 16,2Mld all'anno. Moltiplicando 16,2Mld per 5 anni (durata del superbonus), si ottiene la capacità fiscale massima (81 Mld).

c) Ad ora le banche hanno già crediti fiscali per 77Mld, e se tutti i lavori terminassero, avrebbero solo 4Mld di spazi di manovra nei prossimi 5 anni.


Per agevolare il superbonus 110% si dovrà sbloccare la "quarta cessione" alle p.iva, così da avere una capienza extra di 100Mld annui.



NB: Per gestire le pratiche per l'erogazione in media ci voglion 134gg (fino a 183gg, con tassi di sconto in aumento).



Da una parte pur avendo risolto il problema della responsabilità solidale nel decreto Aiuti Bis, dall'altra, l'AdE non ha ancora emesso una circolare in merito. Secondo alcune fonti di Governo, potrebbe non arrivare mai.



Si apre l'ipotesi di compensazioni ad ampio raggio:

Nelle società di capitali, ai 48,9Mld di debiti tributari, si sommano 18,4Mld di debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale.

Chi acquisterà bonus edilizi e superbonus dalle banche, potrà usarli per pagare in compensazione le imposte, le ritenute ed i contributi(con F24).

Per le p.iva i debiti previdenziali son difficili da stimare, ma è possibile calcolare un potenziale di 30,3Mld di debiti tributari, tramite Irpef, Iva, la Sostitutiva e la cedolare secca.

Ma i bonus posson esser usati anche per pagare l'Imu o cartelle arretrate.





Risposte del mercato:

Il potenziale è così grande che se funzionasse al massimo, l'Erario potrebbe avere problemi di liquidità (solo incassando troppa moneta fiscale).

Bisognerà capire ora quanto sarà funzionale questo nuovo meccanismo di vendita.

I titolari di p.iva hanno importi medio-bassi, rendendo complesso o antieconomico l'acquisto dei bonus.





Es: se società di capitali ha debito medio tributario di 140k€, l'irpef media delle p.iva è circa 11k€ e l'imposta sostitutiva media dei forfaitari è circa 1,5k€.

Da maggio inoltre è possibile cedere solo rate intere (senza frazionamenti), quindi una volta acquistata, dovrà portarla tutta in compensazione entro l'anno.

Dovrà esser sicuro da subito di aver capacità fiscale necessaria.



Valutazione diligenza

La responsabilità sugli illeciti sarà individuata solo nel caso in cui il cessionario omettesse il ricorso alla specifica "diligenza" richiesta, evitando così la violazione e l'arricchimento del promotore dell'illecito.

La diligenza si valuta attraverso 2 profili:

1) Profili oggettivi e soggettivi riguardanti la compravendita di falso credito

2) Profili correlati alla normativa antiriciclaggio


1. Profili oggettivi e soggettivi riguardanti la compravendita di falso credito:

- Assenza documentazione o contraddittorietà rispetto ai documenti già prodotti
- Incoerenza del reddito e del patrimonio tra il valore e l'oggetto dei lavori eseguiti in base al profilo dei beneficiari dell'agevolazione
- Sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare
- Incoerenza tra valore del credito ceduto ed il profilo finanziario del cedente, qualora non fosse il primo beneficiario della detrazione


Continua 

- Anomalie nelle condizioni economiche applicate nella cessione dei crediti
- Lavori non effettuati

2. Profili correlati alla normativa antiriciclaggio



L'Agenzia delle Entrate afferma che la verifica di responsabilità del singolo cessionario dev'esser condotta caso per caso, valutando il grado di diligenza, che negli operatori professionali dev'esser elevato e qualificato



Il Fisco afferma che le comunicazioni inviate alla piattaforma per cessione crediti non rappresentano, nè sostituiscono, atti contrattuali di cessione credito tra le parti, in particolare:

- La comunicazione è lo strumento con cui il soggetto rende noto all'Agenzia delle Entrate, la cessione del credito d'imposta derivato da detrazione fiscale, ad altro soggetto (fornitore), per consentirne l'utilizzo (cessionario):
 - Tramite compensazione con F24, oppure
 - Tramite successiva cessione a soggetto terzo (altro cessionario)

Continua 

- La predetta comunicazione consente all'amministrazione finanziaria di verificare la corretta operazione di compensazione
- La presenza del credito su Piattaforma, non implica in alcun caso il riconoscimento della sua esistenza e della spettanza della detrazione da cui trae origine

Ogni cessionario deve sempre valutare, al momento dell'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali, di aver operato con diligenza durante l'acquisto del credito

L'Agenzia delle Entrate non fa menzione su quale documentazione fornire per dimostrare la propria diligenza nel valutare l'acquisto del credito edilizio.

I controlli sui bonus edilizi dall'Agenzia delle Entrate, sono previsti per il triennio 2022-2024

Oltre alle violazioni fiscali, le frodi sui bonus edilizi riguardano almeno 3 delitti tributari:

Emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti (art. 8 Dlgs 74/2000) al fine di evadere le imposte (ex art. 1, lettera d, Dlgs 74/2000) per ottenere un indebito rimborso o riconoscimento di un credito d'imposta inesistente al fine di cederlo a terzi.

Indebita compensazione di crediti inesistenti superiori a 50.000€ (art. 10-quater, Dlgs 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta con l'uso di tali documenti da chi riceve la prestazione e la indica in dichiarazione, ottenendo un abbattimento dell'imponibile/imposta (art. 2 del Dlgs 74/2000)

In generale, nelle frodi da fatture per operazioni inesistenti, il beneficiario e artefice della frode, è chi riceve le fatture false.

Recentemente è stata ampliata:

La condotta
penale per la
malversazione
(316-bis del C.p.)

L'indebita
percezione di
risorse pubbliche
(316-ter del C.p.)

La truffa aggravata
(640 del C.p.)

Quindi assumono rilevanza anche l'irregolare utilizzo dei bonus edilizi.

Convenzione col Ministero per il controllo preventivo

1) Controlli di coerenza dei dati presenti nelle comunicazioni inviate dai contribuenti

2) Esecuzione, entro 5gg dall'arrivo delle comunicazioni, delle verifiche preventive basate su indicatori di rischio predefiniti

3) Verifica puntuale delle comunicazioni sospese, con annullamento di quelle considerate "anomale"

La cessione del credito e lo sconto in fattura saranno subito verificate.

Thank you!



jacopo@machnitz.it

www.archeconsulting.it

<https://www.linkedin.com/in/jmachnitz/>